

TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA DALL'AGGRESSIVITÀ DEI CANI**IL SINDACO – AUTORITA' SANITARIA LOCALE**

- Vista l'ordinanza del Ministro della salute in data 14 gennaio 2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.23 in data 28 gennaio 2008, concernente l'oggetto;
- Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Visto il regolamento di Polizia veterinaria approvato con d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;
- Visto l'art. 13; comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante: "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
- Visto lo statuto comunale;
- Sentito il responsabile dei servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale;

ORDINA

Art. 1 Chiunque viola le disposizioni di cui all'ordinanza del ministro della salute in data 14 gennaio 2008 è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al seguente prospetto:

NORMA VIOLATA			VIOLAZIONE	SANZIONE	
ARTICOLO	COMMA	LETTERA		Minima	Massima
1	1	a	DEL DIVIETO DI: addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani	100,00	300,00
		b	addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani appartenenti a incroci o razze di cui all'elenco allegato all'ordinanza ministeriale	100,00	300,00
		c	qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività	100,00	300,00
		d	sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art.1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376	150,00	450,00
		e	interventi chirurgici destinati modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:		
			- il taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I.	100,00	300,00
			- il taglio delle orecchie	100,00	300,00
			- la recisione delle corde vocali	100,00	300,00
			DELL'OBLIGO DI:		
2	1	a	applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico	20,00	60,00
		b	applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto	20,00	60,00
	2		applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani di cui all'elenco allegato all'ordinanza ministeriale sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto	100,00	300,00
3			vigilare con particolare attenzione sulla detenzione di cane di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) dell'ordinanza ministeriale al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone	100,00	300,00

Art.2 In relazione al combinato disposto dagli articoli 3 e 6, comma 1, dell'ordinanza ministeriale, in sede di prima applicazione, i detentori di cani di razza a rischio di aggressività di cui all'art. 1, c. 1, lettera b) della stessa ordinanza, devono esser in possesso di polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane. Chiunque viola questa disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro **200,00** a euro **600,00**.

Art.3 E' fatto obbligo agli accompagnatori di cane nelle aree aperte al pubblico:

a) di avere, al seguito, idonea attrezzatura, per la raccolta delle deiezioni del cane;

b) di provvedere alla totale immediata asportazione delle deiezioni lasciate dai cani, con successivo smaltimento;

Chiunque viola la disposizione di cui al presente articolo, lettera b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro **20,00** a euro **60,00**. La sanzione è raddoppiata se sono violate entrambe le norme di cui alle lettere a) e b).

Art.4 Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni della presente ordinanza e di quella ministeriale, sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

Art.5 Per i casi di recidiva trova sempre applicazione la misura massima della sanzione. In applicazione del D.P.R. 6/12/71, n. 1034, contro la presente ordinanza si potrà presentare ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino, ovvero In applicazione del D.P.R. 24/11/71, n. 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

La presente sostituisce l'ordinanza n. 21/2007.

La polizia municipale è incaricata della esecuzione e della vigilanza per il rispetto della presente ordinanza.

Dalla residenza comunale, lì 27/03/2008.

IL SINDACO
f.to Luigi BOSIO